



OPI
PESARO
URBINO

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TUTELA DELLA
TRASPARENZA
2018 - 2020
DELL' ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE
PROVINCIALE DI PESARO URBINO**

***Adottato dal Consiglio Direttivo
con Delibera n. 35/2019 del 18.12.2019***

Disponibile

www.opipesarourbino.it/ Sezione "Amministrazione trasparente"

1. **PREMESSA**

2. **CONTESTO DI RIFERIMENTO**
 - 2.a **Il quadro normativo**

3. **SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO**
 - 3.a **Metodologia utilizzata**
 - 3.b **Il modello organizzativo**
 - 3.c **I ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti**

4. **AREE MAGGIORMENTE A RISCHIO CORRUZIONE**

5. **VALUTAZIONE AREE A RISCHIO CORRUZIONE E STRUMENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO**

6. **FORMAZIONE DEL PERSONALE**

7. **CODICI DI COMPORTAMENTO**

8. **TRASPARENZA ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI: RINVIO**

9. **ROTAZIONE DEGLI INCARICHI**

1. PREMESSA

Il presente documento, elaborato dal Gruppo di Lavoro dell'OPI di Pesaro e Urbino composto da:

- ❖ il Presidente Dott.ssa Laura Biagiotti
- ❖ il Vicepresidente Dott.ssa Sonia Sperandio
- ❖ il Segretario/ Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Dott. Angelo Aucello
- ❖ il Tesoriere Dott. Simone Giorgini
- ❖ il Consigliere Dott.ssa Elena Guglielmino

è stato adottato con delibera n. 35 del 18.12.2019 da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pesaro Urbino.

Il 21 novembre 2018 l'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicava il comunicato rubricato: "Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza – Differimento al 31 gennaio 2019 del termine per la pubblicazione".

Con Delibera n.16.1/2015 del 28.07.2015 il Consiglio Direttivo OPI Pesaro Urbino nominava il dott. Angelo Aucello Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

La scelta del responsabile è stata effettuata nel rispetto dei criteri indicati dalla L. 190/12, dal P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione) e dai provvedimenti regolatori del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Salute, tenuto conto delle specificità e del ristretto apparato organizzativo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pesaro Urbino.

Il Piano potrà essere oggetto di future integrazioni e/o modifiche, in considerazione delle eventuali esigenze che si renderà necessario soddisfare e di eventuali sopravvenute normative di legge e/o regolamentari.

2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

2 a. Il quadro normativo

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è stata introdotta nell'ordinamento italiano in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e relativa ratifica legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

Tale norma è stata integrata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con il decreto, sono state introdotte rilevanti modifiche intervenendo nel quadro organico degli strumenti e delle responsabilità disegnato dalla suddetta legge e dai provvedimenti normativi attuativi (D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità e trasparenza; D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in tema di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; D.lgs. 50/2016 che ha introdotto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

La nuova disciplina ha fornito un definitivo chiarimento sulla natura e sui contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), inquadrandolo come atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni che adottano i propri Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT).

In quanto atto di indirizzo, il PNA contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

Inoltre, il D.lgs 97/2016 chiarisce definitivamente la natura, i contenuti e il procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, delimita l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La norma tende da un lato a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione trasparenza (RPCT) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo, mentre dall'altro, a coinvolgere maggiormente gli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani, con l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI), prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

Inoltre, con il D.lgs 97/2016, viene introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati pubblici.

Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati e documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Per quanto riguarda le fonti normative secondarie, in virtù del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché la rilevante riorganizzazione della stessa e l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti

pubblici (AVCP) – l'ANAC ha acquisito il ruolo di definizione delle strategie nazionali di prevenzione e contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione attraverso l'elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) indirizzato alla quasi totalità delle amministrazioni pubbliche così definite ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 165/2001.

Nell'esercizio di tale funzione, l'ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 12 del 28/10/2015, con il quale ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del precitato PNA approvato con delibera n. 72 del 2013, concentrando l'attenzione sull'effettiva attuazione di misure in grado

di incidere sui fenomeni corruttivi, volte a migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistemico.

Successivamente, l'Autorità, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute, ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e il successivo Aggiornamento 2017 con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 (aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, in consultazione).

L'ANAC, inoltre, in conformità alle prerogative e ai poteri che a tale autorità sono state conferiti, rilascia frequentemente deliberazioni, Regolamenti ed altre disposizioni su temi specifici concernenti i temi della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza, nonché, nei casi previsti per legge, può intervenire affinché le amministrazioni rispettino gli obblighi a loro carico, comminando finanche sanzioni nel caso in cui vengano violate disposizioni su cui essa ha assunto il compito di vigilare.

3. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

a. Metodologia utilizzata

Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", l'Ordine delle Professioni Infermieristiche, in quanto ente pubblico non economico, adotta un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, con la funzione di individuare le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e per prevenire attività illegittime o illecite attraverso l'adozione di procedure, comportamenti interni e sistemi di prevenzione finalizzati al miglioramento dell'azione amministrativa.

Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:


1. Prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ordine al rischio corruttivo
2. Evidenziare e valutare tutte le aree nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, sia tra le attività indicate dalla Legge 190/2012 (art. 1 comma 16), sia fra quelle specifiche svolte dall'Ordine
3. Indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio
4. Garantire l'idoneità, morale ed operativa, del personale chiamato ad operare nei settori sensibili

5. Assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla Trasparenza
6. Assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconferibilità e le Incompatibilità
7. Assicurare la puntuale applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti

La gestione del rischio è pertanto orientata allo sviluppo della qualità dei processi gestionali, avendo come oggetto l'analisi di eventi inespresi, potenziali e non, problemi o criticità già manifestatesi all'interno della realtà organizzativa.

Si tratta di un complesso strutturato che comprende:

- Comprensione del contesto, esterno ed interno, in cui l'amministrazione opera; definizione delle modalità di interazione con gli *stakeholders*, coinvolgimento delle diverse collettività individuate
- Declinazione degli obiettivi strategici della prevenzione in obiettivi operativi assegnati ai responsabili delle misure da introdurre nei piani di performance purché sostenibili in termini di impegno economico
- Definizione delle responsabilità
- Integrazione dei processi organizzativi
- Assegnazione delle risorse
- Definizione dei meccanismi di comunicazione e *reporting* interni ed esterni



b. Il modello organizzativo

Gli Ordini sono enti di diritto pubblico, non economici, e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale e più precisamente:

- promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico- professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva
- verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti;
- assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
- partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale degli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
- separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della imparzialità del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante;
- vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari.

Ogni Ordine Provinciale si rende pertanto garante nei confronti di ogni cittadino della qualificazione dei singoli professionisti e della loro competenza, acquisita attraverso il percorso di studi e mantenuta attraverso la partecipazione alle attività di aggiornamento;

custodisce inoltre l'albo professionale, l'elenco di tutti gli infermieri e liberi professionisti, che risiedono o esercitano nella provincia.

Sono organi dell'OPI:

- Il Presidente: ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti
- Il Consiglio Direttivo: è l'organo di governo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche. L'OPI di Pesaro Urbino è costituito da 15 componenti, eletti ogni quattro anni. Al proprio interno vengono assegnate le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere
- Il Collegio dei Revisori: è l'organo di controllo e garanzia del corretto funzionamento dell'Ordine sotto il profilo economico-amministrativo.
È composto da un presidente e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

Gli Ordini provinciali sono riuniti nella Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, ente di diritto pubblico non economico che assume la rappresentanza esponentiale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali, con compiti di indirizzo, coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

L'OPI di Pesaro Urbino si avvale della collaborazione di n. 1 unità amministrativa Categoria C con contratto a tempo indeterminato. La sua sede si trova a Pesaro, Corso XI Settembre, 115; l'immobile è di proprietà dell'OPI Pesaro Urbino. Tutte le attività svolte dall'OPI sono finanziate esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica e sono definite all'interno di un programma che annualmente il Consiglio Direttivo elabora e che l'Assemblea degli Iscritti approva. I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti dal Tesoriere dell'Ordine e sottoposti ad approvazione annuale da parte dell'Assemblea degli iscritti.

c. I ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti in merito alla prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza

Il Consiglio Direttivo dell'OPI di Pesaro Urbino

Tra le sue funzioni:

- Designa il RPCT
- Adotta il PTPCT
- Adotta tutti gli atti d'indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione
- Osserva le misure contenute nel PTPCT;
- Contempla nelle proprie strategie gli obiettivi relativi alla gestione della prevenzione e della trasparenza,
- E' tenuto a segnalare le situazioni di rischio.

L'Assemblea degli Iscritti

L'Assemblea approva e rende esecutive le decisioni più importanti assunte dal Consiglio Direttivo quali i programmi di attività ed i relativi bilanci; elegge, inoltre, ogni quadriennio, i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)

Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del Piano, il Consiglio ha individuato, ai sensi dell'art. 1.7 L. 190/12, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Tale figura coincide con il Responsabile della Trasparenza e si occupa di vigilare e garantire l'applicazione del Piano di prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, nonché il rispetto del Codice di Comportamento Di Dipendenti e delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pesaro Urbino è il Dott. Angelo Aucello, designato con Delibera n.16.1/2015 del 28.07.2015.

La scelta del Responsabile è stata effettuata nel rispetto dei criteri indicati dalla L. 190/12, dal P.N.A. e dai provvedimenti regolatori del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Salute, tenuto conto delle specificità e del ristretto apparato organizzativo dell'OPI.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) è stato redatto dal Gruppo di Lavoro dell'OPI di Pesaro e Urbino così composto:

- ❖ il Presidente Dott.ssa Laura Biagiotti
- ❖ il Vicepresidente Dott.ssa Sonia Sperandio
- ❖ il Segretario/ RPCT Dott. Angelo Aucello
- ❖ il Tesoriere Dott. Simone Giorgini
- ❖ il Consigliere Dott.ssa Elena Guglielmino

Il Piano potrà essere oggetto di future integrazioni e/o modifiche, in considerazione delle eventuali esigenze che si renderà necessario soddisfare e di eventuali sopravvenute normative di legge e/o regolamentari.

4. AREE MAGGIORMENTE A RISCHIO CORRUZIONE

1. Una delle esigenze a cui il presente Piano attende è l'individuazione delle attività che presentano un più elevato rischio di corruzione, così da poter attivare per esse specifici accorgimenti e verificarne l'adeguato livello di trasparenza ai sensi del vigente Regolamento.

L'art. 1.9 lett. a) l. 190/12 individua le seguenti macroaree:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.L.gs n. 50 del 2016;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Rispetto ad esse, il Piano Nazionale Anticorruzione, all'Allegato 2, individua le aree e sottoaree di rischio per tutte le amministrazioni:

Area A: Acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate

8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell' *an* ¹
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell' *an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' *an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' *an* e nel contenuto

Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell' *an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell' *an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' *an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' *an* e nel contenuto

Area E: Gruppi di ricerca, di progetto, di studio, di lavoro

Area in base alle specificità funzionali

1) la scelta dell' emanazione o meno di un determinato atto

5. VALUTAZIONE AREE A RISCHIO CORRUZIONE E STRUMENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

5.1

La valutazione del rischio è stata effettuata su ogni attività ricompresa nelle aree di rischio sopraindicate, con riferimento al grado di esposizione alla corruzione calcolato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione.

Va peraltro doverosamente segnalato che la particolarità dell'Ordine Professioni Infermieristiche di Pesaro Urbino, come peraltro di tutti gli O.P.I. Provinciali, e la stessa Federazione nazionale, come quella di qualunque ente pubblico non economico ed in particolare qualunque Ordine professionale, è di svolgere una ridottissima attività avente rilievo dal punto di vista della corruzione, sia sotto il profilo della probabilità che dell'impatto che il rischio si concretizzi.

Per tale motivo, nella scheda acclusa al presente Piano, è contenuta, accanto alla valutazione del rischio, una breve illustrazione delle concrete tematiche alle quali va incontro l'O.P.I., ferma l'inclusione della scheda analitica redatta secondo il P.N.A..

I livelli di rischio sono espressi con valore numerico, il cui risultato massimo è 25, corrispondente al livello di rischio più alto.

I valori di rischio risultanti dal calcolo possono quindi essere così stimati:

- Valori con indice numerico uguale o inferiore a 8,33 = rischio limitato;
- Valori con indice numerico compreso fra 8,34 e 16,67 = rischio medio;
- Valori con indice numerico superiore a 16,67 fino a 25 = rischio elevato.

L'analisi è consistita nella valutazione della probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e delle conseguenze che ciò porterebbe (impatto).

Le valutazioni emerse sono in sintesi, qui di seguito riportate:

Area A)

Acquisizione e progressione del personale

Risultato valutazione complessiva del rischio: 5,66 = rischio limitato

Area B)

Affidamento di lavori, servizi e forniture

Risultato valutazione complessiva del rischio: 2,91 = rischio limitato

Area C)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di

effetti economici diretto ed immediato per il destinatario;

Risultato valutazione complessiva del rischio: 2,33 = rischio limitato

Area D)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Risultato valutazione complessiva del rischio: 3,75= rischio limitato

Area E)

Gruppi di ricerca, di studio, di lavoro

Risultato valutazione complessiva del rischio: 3,20 = rischio limitato

5.2

L'OPI Pesaro Urbino intende assicurare lo svolgimento delle attività amministrative nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e deontologia, adottando le seguenti cautele.

Di seguito si indicano le "Misure di prevenzione generali e specifiche"

Area A: Acquisizione e progressione del personale

Per frequenza ed impatto il rischio è sostanzialmente inesistente, atteso che il l'OPI di Pesaro Urbino ha in organico n. 1 risorse amministrativa a tempo indeterminato e nessun dirigente/i. Il reclutamento, ove necessario, avviene con procedure ad evidenza pubblica mentre l'avanzamento è deliberato rispettando scrupolosamente la contrattualistica collettiva.

Con l'obiettivo di eliminare ogni rischio corruttivo, l'attuale procedimento per l'assunzione e la progressione di carriera del personale prevede l'assunzione mediante concorso pubblico, con pubblicazione del relativo bando, oltre che ove normalmente previsto, anche sul sito istituzionale OPI Pesaro Urbino.

Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture

La frequenza è, anche qui, piuttosto bassa, mentre è possibile un impatto potenzialmente alto. Tuttavia, la necessità di rispettare la normativa di gara nonché l'eventuale supporto di professionisti rende, di nuovo, il rischio poco rilevante.

Nell'ambito dei lavori, servizi e forniture, l'OPI di Pesaro - Urbino, ove si tratti di contratti sopra soglia (oltre € 40.000,00) procede con delibera a contrarre e successiva pubblicazione di

bando. Per quelli inferiori, comunque, viene rispettato l'obbligo della trasparenza richiedendo 3 preventivi e valutando i criteri di economicità ed affidabilità. Per quanto riguarda i servizi professionali e incarichi a studi di professionisti, nonostante non vi sia necessità di procedure di evidenza pubblica, l'Ordine agisce nel massimo rispetto di criteri di trasparenza, valutando i criteri di competenza, disponibilità ed economicità, richiedendo preventivamente una stima dei costi e successivamente formalizzando l'incarico in sede di Consiglio Direttivo.

Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

In tale tipologia di provvedimenti rientrano, unicamente, le decisioni inerenti l'Albo.

Il Consiglio Direttivo, stante l'attuale controllo procedimentale delle iscrizioni, ritiene sufficientemente garantita la trasparenza in materia.

Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

I provvedimenti adottati dall'OPI Pesaro Urbino riguardano il contributo annualmente erogato alla Federazione Nazionale delle Professioni infermieristiche (FNOPI).

La quota dovuta dall'OPI Pesaro Urbino alla FNOPI viene determinata annualmente dal Consiglio Nazionale ed è calcolata pro-capite per iscritto all'OPI.

Area E: Gruppi di ricerca, di studio, di lavoro

Le procedure sono adeguatamente trasparenti e pubbliche, né, d'altra parte, l'entità dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza consentono di ritenere particolarmente a rischio tale area di provvedimenti.

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ai sensi della Legge 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione individua le unità di personale chiamate ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio che siano commessi reati di corruzione allo scopo di inserirli in appositi e idonei percorsi formativi.

A tal fine, la normativa in questione prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione provveda a definire, entro i termini previsti per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti sopra citati.

Inoltre, la medesima legge 190/2012 prescrive che la Scuola Superiore della Pubblica

Amministrazione predisponga percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità e che con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni provveda alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione.

Ciò posto, prioritariamente dovrà essere assicurata la formazione dello stesso Responsabile della prevenzione della corruzione.

La formazione dovrà essere assicurata, a termini di legge, secondo percorsi formativi con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

7. CODICI DI COMPORTAMENTO

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo e tutti i dipendenti, devono rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e quello dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche.

Ogni violazione del Codice di Comportamento dovrà essere segnalata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dovrà da questi essere portata all'attenzione del Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pesaro Urbino.

8. TRASPARENZA ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI: RINVIO

Come detto, il Consiglio ritiene che la già intervenuta adozione di Regolamento sull'Accesso agli Atti e sulla Trasparenza Amministrativa consente di ritenere già adempiuto il primo e più importante presupposto per la lotta alla corruzione, ovvero una normativa interna che, appunto, impronti alla trasparenza la complessiva azione, interna ed esterna, dell'OPI.

Il Consiglio Direttivo, pertanto, rinvia a tale documento, da considerarsi parte integrante del presente piano.

9. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI ED ULTERIORI INIZIATIVE: VERIFICA INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ E "WHISTLEBLOWER"

1. La legge n. 190/2012 prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Stante l'organizzazione del Collegio, il Consiglio Direttivo ritiene che la suddetta norma non possa trovare applicazione per la carenza del presupposto in fatto.

Se, infatti, è senz'altro vero che l'alternanza tra soggetti decidenti riduce il rischio di situazioni particolari tra amministrazioni ed utenti fino a veri e propri privilegi ed aspettative, è per altro verso lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione a precisare che, nei casi di

amministrazioni di ridotte dimensioni e numero limitato di personale, la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini.

2. Il D.L. 39/13 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Il Consiglio Direttivo, tramite il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e facendo ampio non meno che legittimo uso della richiesta di autocertificazione e di autodichiarazione degli interessati a termini di legge, intende verificare la sussistenza delle condizioni ostative di legge in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui intende conferire incarichi. Ove, all'esito della verifica, risultasse la sussistenza di una o più condizioni ostative, il Consiglio Direttivo conferirà l'incarico ad altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Il Consiglio Direttivo verifica, anche successivamente al conferimento dell'incarico, l'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, in modo da attuare un costante monitoraggio del rispetto della normativa in materia di 17/18 inconferibilità e incompatibilità.

3. L'articolo 1, comma 51, della L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto "whistleblower".


Al di fuori di responsabilità da reato o per danni civili, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.


Infine il RPCT potrà proporre delle modifiche al presente Documento qualora ritenga che circostanze sopraggiunte possano ridurre l'idoneità del piano e prevenire il rischio di corruzione o limitare la sua efficace attuazione.

Pesaro 7 dicembre 2019

Il Presidente
Dott.ssa Laura Biagiotti



Il Vicepresidente
Dott.ssa Sonia Sperandio



Il Segretario / RPCT
Dott. Angelo Aucello



Il Tesoriere
Dott. Simone Giorgini



Il Consigliere
Dott.ssa Elena Guglielmino

